



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE NOI con VOI Organizzazione di Volontariato"

(approvazione mediante delibera Assemblea dei soci 27.01.2020)

Articolo 1 - Costituzione – denominazione – sede – durata

È costituita in forma di "organizzazione di volontariato", l'associazione denominata "Noi con Voi – OdV" (di seguito "Associazione" o "Organizzazione"), con sede nel Comune di Samarate (Va).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può esser deliberata dal Consiglio direttivo, il quale può istituire altresì sedi e sezioni operative distaccate in altre città purché collocate nella Regione Lombardia.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione nel Registro Unico del Terzo Settore costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire la seguente e primaria finalità:

- Operare nei confronti di tutti quanti si trovino in condizioni di bisogno e di sofferenza a livello nazionale e internazionale, in modo particolare dei bambini di età compresa da 7 a 18 anni, che si trovano in precarie condizioni di salute ed in gravi difficoltà economiche e di assenza morale e materiale.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono la partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione opera nel settore:

- Assistenza socio sanitaria nazionale ed internazionale
- Beneficenza
- Formazione e Promozione sociale
- Promozione Sportiva dilettantistica con particolare attenzione a quella giovanile

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse. Queste ultime sono:

- Progetti Sanitari mirati ad alleviare, limitare, curare dove possibili le conseguenze patologiche di agenti inquinanti e delle radiazioni nucleari sui bambini; fornire un'adeguata assistenza di base a bambini a rischio di malattie infettive; curare lo sviluppo fisico e psicologico con interventi di

medicina preventiva; formazione di professionisti sanitari su tecniche e protocolli di intervento sanitario.

- Progetti di sviluppo: finanziare attività e realizzare infrastrutture che possono contribuire a rafforzare l'autonomia delle comunità locali e migliorare la qualità della vita dei ragazzi ospiti.
- Progetti di sostegno: fornire a Comunità e Istituzioni, aiuti umanitari per migliorare la qualità della vita dei bambini che vivono in condizioni di indigenza. L'intervento si realizza, dopo aver appurato le necessità, con l'invio di cibo, vestiario, materiale igienico sanitario e didattico.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualunque tipo di attività utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e consentita dalla normativa di riferimento, tra cui svolgere attività produttive e commerciali marginali, organizzare raccolte pubbliche occasionali di fondi e curare l'edizione di materiale informativo.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di svolgere le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può esser superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Articolo 3 - Aderenti all'organizzazione: ammissione e esclusione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividono gli scopi, impegnandosi nella loro realizzazione mettendo a disposizione anche parte del proprio tempo libero gratuitamente.

Il mantenimento della qualifica è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dell'assemblea.

Sono aderenti:

- Coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (in qualità di soci fondatori);
- Quelli che ne faranno richiesta e la cui domanda verrà accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari), in misura illimitata, ma in ogni caso non può esser inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Almeno il richiedente dei nuclei famigliari ospitanti dovrà risultare nell'elenco degli aderenti.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e ogni eventuale ed ulteriore regolamentazione che l'organizzazione intenderà darsi (es. regolamento).

L'ammissione decorre dalla data i delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione; a seguito della delibera, la comunicazione deve esser comunicata all'interessato e annotata nell'elenco degli associati.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione dell'aspirante aderente deve esser comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Quest'ultimo avrà la facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, i quali sono chiamati a decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- Per dimissioni volontarie
- Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- Per decesso
- Per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- Per persistente violazione degli obblighi statuari

La perdita della qualifica, anche in caso di dimissioni volontarie che devono esser effettuate in forma scritta, non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione e non ancora perfezionate al momento del recesso, salvo successive disposizioni del Consiglio direttivo.

Aderenti - Diritti e doveri degli associati

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri. Ciascun aderente ha diritto di voto senza alcun regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Gli associati hanno il diritto:

- Di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire cariche associative
- Di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi
- Di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di essere informato regolarmente, con cadenza almeno annuale, sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima della Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 - Patrimonio – Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione
- Contributi di privati e/o di aziende
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- Ogni altro provento anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo) secondo la deliberazione specifica

I fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Organi sociali dell'organizzazione

Gli organi dell'organizzazione sono:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il consiglio Direttivo
- Il Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono esser riconfermati.

Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da Tutti gli aderenti all'Organizzazione; è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. È il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione deve esser effettuata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o della metà degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente e/o mediante posta elettronica agli aderenti con avviso almeno 15 giorni prima della data stabilita; è reso pubblico, ove possibile, nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. Nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta, l'assemblea potrà deliberare la regolamentazione di altre modalità di convocazione più idonee.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in caso di modifica dello Statuto, la delibera si intende valida in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun Aderente può partecipare con una o più deleghe, fino a rappresentare al massimo tre voti, compreso il proprio.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma annuale della attività e del bilancio di previsione per l'anno successivo.
- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente e delle altre eventuali cariche elettive che vengono nominate dal Consiglio stesso;
- Eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto)

- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori (se previsto)
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
- Deliberare sulla responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione o liquidazione dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione; i consiglieri operano in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio viene eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Gli eventuali candidati non eletti restano in qualità di "riserva" laddove si verificasse la necessità di integrare uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione tra i propri componenti Il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- Fissare l'ammontare e il termine di pagamento del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs.n.117/2017
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo interessato.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.

- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente.
- Nominare il Segretario ed il Tesoriere.
- Accogliere o respingere le domande degli aderenti.
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti.
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza.
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.
- Istituire gruppi o sessioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.
- Nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i poteri relativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, attingendo dalla graduatoria dei non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi.
- È autorizzato previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ad eseguire incassi accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
- Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche fra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente.
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo.
- Riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. Fatto salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Articolo 6 – Libri sociali - Bilancio

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati
- libro adunanze Assemblea
- libro adunanze Consiglio Direttivo
- libro adunanze eventuali Collegio revisori conti e Collegio garanti.

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Consiglio dei Revisori almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'articolo 10 del 4 Dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Articolo 7 – Divieto distribuzioni utili

L'associazione ha il divieto di distribuire – anche in modo indiretto – utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita.

Articolo 8 -Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dell'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto articolo 5, comma 4 della legge 266/91, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 9 – Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.

Articolo 10 - Norme di Rinvio e di funzionamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice Civile alla legge n. 266 del 11/08/1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale qualora presente. Oppure comunicate agli aderenti per mezzo di posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sapia Salvatore Alfonso	Canziani Lorenzo
Puricelli Carlo Santino	Giordano Francesca Luana
Puricelli Maria Paola	Re Fraschini Giovanni
Zorzin Dino	Zocchi Elisabetta
Greco Angela	Oreggia Massimiliano
De Angelis Vincenzo	Crespan Daniela
Boioli Patrizia	Colombo Elena
Mara Davide	Zanardi Renza
Ghionna Raffaella	Colombo Tiziano
Protasoni Daniele	Garofalo Claudio
Fisichella Sara	De Michele Simone
Micci Lucia	Pirrottina Elisa

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
SEZIONE DI GALLARATE
Atto Terg. to # 2911/10
di N. 218 Serie 3

Per il Direttore
Il Delegato
Laura Broia

[Signature]

